



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali".

Rep. Atti n. 12525 luglio 2019

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta del 25 luglio 2019

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce alla Conferenza Stato-Regioni la facoltà di promuovere e di sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

CONSIDERATO:

- che talune malattie animali, quali la peste suina africana e l'influenza aviaria ad alta patogenicità, rappresentano una minaccia per l'attività zootecnica dell'intera Unione, per le quali è opportuno valutare i rischi sanitari potenziali al fine di disporre misure preventive;
- che l'esperienza passata nella gestione delle epidemie da virus influenzale ad alta patogenicità e la peste suina africana in Sardegna ha dimostrato che le misure di prevenzione e controllo delle malattie devono essere adottate immediatamente per prevenire l'introduzione e limitarne la diffusione e che è necessario individuare, in tempo di pace, le misure atte a ridurre il rischio di introduzione e diffusione da applicarsi sul territorio nazionale tenendo conto dei diversi fattori di rischio;
- che l'influenza aviaria e la peste suina africana destano particolare preoccupazione nell'intera Unione europea visti i danni di natura sanitaria e commerciale che esse comportano alla filiera zootecnica tanto da essere state categorizzate malattie per le quali è richiesto un immediato intervento nonché una completa eradicazione nei territori colpiti;
- che attività di sorveglianza riveste un'importanza nei confronti della peste suina africana quale mezzo per rilevare quanto prima l'eventuale ingresso sul territorio nazionale della PSA tramite i selvatici e consentire quindi la rapida adozione di misure di contenimento ed eradicazione;
- che l'attuale situazione epidemiologica nell'Est Europa, dove la peste suina africana ha coinvolto sia i suini domestici che i cinghiali e che rappresenta motivo di preoccupazione per l'Italia;



AP



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

- che l'introduzione della peste suina africana in Italia per contiguità da cinghiali infetti non appare probabile nel prossimo futuro visto che il "fronte endemico" non ha ancora coinvolto i paesi direttamente confinanti con l'Italia (es. Austria, Slovenia), che formano un cuscinetto di sicurezza e che il rischio più imminente appare legato al citato "fattore umano";
- che un'elevata densità di cinghiali in una determinata area può rappresentare uno dei fattori di rischio di diffusione della peste suina africana e che, pertanto, occorre procedere ad adottare misure straordinarie di contenimento con l'obiettivo di ridurre numericamente la popolazione dei cinghiali mediante l'utilizzo di strategie mirate e condivise con tutte le istituzioni a diverso titolo coinvolte;

RITENUTO:

- necessario dar seguito a quanto raccomandato dalla Commissione europea a tutti gli Stati membri di rafforzare le attività di sorveglianza passiva sui cinghiali nelle aree a più elevato rischio di introduzione attraverso gli animali e tenendo in considerazione il "fattore umano", a seguito del contatto diretto di alimenti/materiali contaminati veicolati da trasportatori, turisti, lavoratori stranieri, viaggiatori;
- necessario dare seguito a quanto previsto dalla decisione di esecuzione 2018/1136 della Commissione del 10 agosto 2018, concernente misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e, in particolare dell'articolo 3, che prevede l'individuazione da parte degli Stati membri delle zone ad alto rischio di introduzione e diffusione dei virus dell'HPAI nelle aziende nonché l'adozione di una sorveglianza per monitorare le situazioni epidemiologiche e per stabilire nelle predette aree l'applicazione di misure di riduzione del rischio, di sensibilizzazione e di biosicurezza;

VISTA la nota del 12 giugno 2019, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo;

VISTA la nota del 17 giugno 2019, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha partecipato alle Regioni e alle Province autonome la suddetta proposta con contestuale richiesta di assenso tecnico;

VISTA la nota del 4 luglio 2019 con cui è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 17 luglio 2019, annullata con nota del 10 luglio 2019 in quanto le Regioni (nota del 9 luglio 2019) hanno comunicato l'assenso tecnico sul testo, condizionandolo ad alcune proposte di modifica;

VISTA la nota del 10 luglio 2019 con la quale il Ministero della salute, in accoglimento delle proposte di modifica delle Regioni, ha trasmesso il testo consolidato;

VISTA la nota del 10 luglio 2019 con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha trasmesso il testo nella versione definitiva, allegato A al presente atto, di cui ne costituisce integrante e sostanziale;



AP



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole sullo schema di accordo indicato in oggetto;

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali", nella versione diramata il 10 luglio 2019 e che, in Allegato A al presente atto, ne costituisce parte integrante.

7/10
SECRETARIO
Cons. Eugenio Cefalo



IL PRESIDENTE
Sen. Erika Stefani

Allegato B

INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITÀ

Punti strategici

Nelle regioni ad alto rischio di cui al decreto interministeriale 14 marzo 2018, recante "Definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola, ai sensi dell'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205", sono individuate zone a rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali ad alta patogenicità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1 della decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1136, distinte in:

- a) zone ad alto rischio di introduzione e di diffusione, denominate Zone A;
- b) zone ad alto rischio di introduzione e di maggiore diffusione, denominate Zone B.

Misure da applicare nelle Zone A

a) divieto di detenzione di anatre e oche insieme ad altre specie di pollame, salvo eventuali deroghe rilasciate alle condizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modificazioni, recante: "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile", allegato A). Per quanto riguarda il settore rurale valgono le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 25 giugno 2010;

b) sulla base della situazione epidemiologica, in attuazione della predetta decisione n. 2018/1136, il Ministero della Salute, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria presso l'IZS delle Venezie, può:

- i) vietare l'allevamento all'aperto per periodi definiti; gli allevamenti, sia nuovi sia esistenti situati in tale area, devono disporre di una superficie idonea a mantenere i volatili al chiuso nel periodo a rischio. *A tal fine, solo negli allevamenti di selvaggina la copertura potrà essere garantita anche da reti, negli altri allevamenti le reti potranno essere utilizzate solo per la delimitazione laterale.* Gli allevamenti preesistenti devono adeguarsi entro 1 anno dalla sottoscrizione del presente accordo.
- ii) sospendere la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali;
- iii) vietare l'utilizzo dei richiami vivi dell'ordine degli Anseriformi e Caradriformi di cui al Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 21498/2018;
- iv) autorizzare il rilascio di pollame destinato al ripopolamento di selvaggina da penna solo se gli animali provengono da aziende nelle quali sono allevati separatamente e sono stati sottoposti a test virologici per la ricerca del virus influenzale effettuati a meno di 48 ore prima del lancio. I campioni devono essere rappresentativi di ogni unità produttiva.

Misure da applicare nelle Zone B

- a) divieto di detenzione di anatre e oche insieme ad altre specie di pollame;
- b) divieto di costruzione di nuovi allevamenti avicoli all'aperto, compresi quelli di selvaggina da penna da ripopolamento, comprese le riconversioni. Negli allevamenti all'aperto già esistenti, sulla base della situazione epidemiologica e nei periodi ritenuti più a rischio *individuati dal Ministero della salute, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria – IZS delle Venezie,* legati ai flussi migratori o altri fattori di rischio, deve essere garantito l'allevamento al chiuso degli animali. *A tal fine, solo negli allevamenti di selvaggina la copertura potrà essere garantita anche da reti, negli altri allevamenti le reti potranno essere utilizzate solo per la delimitazione laterale.*



Gli allevamenti preesistenti devono adeguarsi entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

c) Sulla base della situazione epidemiologica, il Ministero della salute, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria - IZS delle Venezie, può:

- i) sospendere la concentrazione di pollame ed altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali;
- ii) vietare l'impiego di serbatoi d'acqua all'aperto destinati al pollame;
- iii) vietare l'abbeveraggio del pollame con acqua proveniente da serbatoi di superficie cui possono avere accesso i volatili selvatici;
- iv) vietare l'utilizzo dei richiami vivi dell'ordine degli Anseriformi e Caradriformi di cui al dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 21498/2018;
- v) autorizzare il rilascio di pollame destinato al ripopolamento di selvaggina da penna solo se gli animali provengono da aziende nelle quali sono allevati separatamente e sono stati sottoposti a test virologici per la ricerca del virus influenzale effettuati meno di 48 ore prima del lancio. I campioni devono provenire da ogni unità produttiva.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 5, del decreto interministeriale 14 marzo 2018, per la regolamentazione delle autorizzazioni di nuovi insediamenti nelle Zone A e B di allevamenti di avicoli si deve tenere conto del censimento di tutti gli insediamenti avicoli nonché:

- della distanza del nuovo insediamento rispetto agli esistenti; tale misura varia in funzione di:

1. specie allevata;
2. durata del ciclo produttivo;
3. durata del vuoto biologico per specie allevata.

Per la valutazione di compatibilità ambientale degli insediamenti avicoli finalizzata alla corretta gestione del territorio, fatto salvo quanto previsto dall'ordinanza del Ministro della salute 13 dicembre 2018, di modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modificazioni, relativamente all'obbligo del rispetto della distanza minima di 500 metri tra nuovi insediamenti produttivi avicoli (con ciò intendendosi anche le riconversioni di allevamenti di altre specie animali ad avicoli) ed impianti (di biogas) che ricevono/utilizzano pollina, si dovrà tenere conto almeno dei seguenti parametri:

- densità di allevamenti in una determinata area;
- specie allevata;
- capacità dell'allevamento in peso vivo

